



**CITTÀ DI BISCEGLIE  
RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI ED  
EDUCATIVI,  
CULTURA SPORT E TURISMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BISCEGLIE AL  
COSTO DELLE RETTE DI STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI  
ANZIANI E DISABILI**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31 marzo 2026*

**Articolo 1  
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento definisce le modalità e le condizioni economiche per l'accesso da parte dei soggetti residenti nel Comune di Bisceglie, alla compartecipazione del Comune, alla quota sociale relativa al ricovero di persone disabili e anziane, presso strutture residenziali a ciclo continuativo. L'obiettivo è quello di garantire idoneo intervento di assistenza e tutela per coloro i quali, in ragione dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio.
2. L'intervento di compartecipazione economica del Comune è riferito alla quota sociale delle spese di ospitalità presso le strutture residenziali in favore di anziani e disabili di cui ai Regolamenti Regionali n. 4/2019 e 5/2019, in relazione alle tariffe applicate secondo quanto stabilito dalla Regione Puglia tramite DGR n. 1512/2020 e DGR 1293/2022. Le strutture residenziali si intendono quelle autorizzate riconosciute e convenzionate con le Aziende Sanitarie Locali.
3. L'intervento di carattere economico si intende da ripartire tra beneficiario, obbligati civilmente e Comune di Bisceglie, differenziata per condizioni economiche e composizione familiare.
4. Il presente regolamento si applica a seguito di istanza della famiglia e previa valutazione dell'Unità di valutazione Multidimensionale, qualora siano erogate prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie integrative, sulla base del Piano Assistenziale individualizzato (PAI) predisposto dall'equipe UVM del Distretto Socio Sanitario.
5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano esclusivamente ai cittadini residenti nel territorio di Bisceglie o se questa risulti essere la sua ultima residenza secondo quanto stabilito dal comma 4 art. 6 Legge 328/2000.

**Articolo 2  
PRINCIPI**

1. Il Comune di Bisceglie ha quale obiettivo la massima tutela della persona per la quale l'istituzionalizzazione si è resa necessaria ed assume, nei limiti delle risorse disponibili e secondo principi di equità, imparzialità e trasparenza, l'onere della compartecipazione alle sue spese di ricovero, se e nella misura in cui alla persona stessa compete, onde assicurarne la continuità assistenziale anche a fronte di grave indigenza economica.



**CITTÀ DI BISCEGLIE  
RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI ED  
EDUCATIVI,  
CULTURA SPORT E TURISMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

2. L'utente in condizione di autosufficienza, per il quale sussistono gravi ostacoli di carattere economico o sociale alla conduzione di una vita autonoma e/o risulti privo di supporto familiare, previa presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune di Bisceglie dove risulta la sua ultima residenza, potrà scegliere tra le strutture di carattere socio-assistenziale iscritte nel registro regionale delle strutture autorizzate al funzionamento, oltre ad essere convenzionate con le Asl.

**Articolo 3  
DESTINATARI**

1. I destinatari del presente intervento sono i soggetti anziani e disabili in possesso, oltre che dei requisiti previsti dalla normativa regionale, anche di una delle seguenti condizioni:
  - residenza anagrafica nel Comune di Bisceglie;
  - residenza anagrafica nel Comune di Bisceglie prima del ricovero (ultima residenza anagrafica - articolo 6, 4 comma, Legge 328/2000);
  - dimora nel Comune di Bisceglie nel caso di richiesta di interventi non differibili. Nei confronti dei cittadini non residenti vengono agevolate le prestazioni indifferibili se non vi è possibilità di invio ai competenti servizi territoriali di riferimento.
2. L'intervento economico comunale viene riconosciuto limitatamente come sostegno delle rette applicate dalle strutture accreditate e convenzionate dalla Regione Puglia.
3. Il diritto a richiedere la prestazione sociale agevolata, oggetto del presente regolamento, non dà automaticamente diritto all'integrazione comunale.

**Articolo 4  
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO**

1. Il Comune di Bisceglie, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 4 del RR 4/2007 può intervenire per l'integrazione della retta nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, l'Ufficio del Servizio Sociale Professionale procede all'istruttoria delle istanze tenendo conto di:
  - a. valore dell'attestazione **ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali inferiore o uguale a euro 7.500,00** (in tale valore ISEE è ricompresa la componente economica aggiuntiva degli eventuali congiunti non conviventi che comunque sono civilmente obbligati, secondo quanto previsto dall'art. 433 del codice civile);
  - b. **ISEE ordinario** in corso di validità **di tutti i congiunti civilmente obbligati** ai sensi dell'art. 433 codice civile, **uguale o inferiore a € 15.000,00**;



**CITTÀ DI BISCEGLIE  
RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI ED  
EDUCATIVI,  
CULTURA SPORT E TURISMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

3. In tutti i casi, la compartecipazione del Comune sarà possibile solo allorché le somme a qualsiasi titolo percepite dall'utente, che concorrono in via prioritaria al pagamento della retta, non siano sufficienti a coprire il costo del servizio: a titolo esemplificativo e non esaustivo, concorrono al pagamento della retta tutti i redditi, le indennità, i compensi, i contributi ed i trattamenti retributivi, assistenziali e previdenziali percepiti, anche se non fiscalmente rilevanti, di cui va considerato il valore netto. La persona da inserire in regime di ricovero, quindi, provvede comunque alla copertura della retta residenziale con l'ammontare di tutte le proprie disponibilità economiche, ritenendosi la compartecipazione da parte del Comune eventuale ed integrativa.

**Articolo 5  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

1. Il soggetto interessato o chi lo rappresenta, dovrà presentare istanza di accesso all'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune, tramite modulistica apposita, presso l'Ufficio Pua di Bisceglie e successivamente protocollata ed indirizzata al Servizio Sociale Professionale all'indirizzo: [serviziosociale@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:serviziosociale@cert.comune.bisceglie.bt.it).
2. L'istanza dovrà essere completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione della ammissibilità dell'istanza:

✓ **Documentazione da presentare con riferimento al richiedente la prestazione**

- a. documento d'identità in corso di validità;
- b. dichiarazione ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 di "non poter far fronte al pagamento della quota socio-assistenziale della retta";
- c. attestazione **ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali** in corso di validità;
- d. dichiarazione dei redditi, indennità, compensi a qualsiasi titolo percepiti;
- e. dichiarazione assenza o possesso di patrimoni immobiliari.

✓ **Documentazione da presentare con riferimento ai congiunti ai sensi dell'art. 433 del codice civile**

- a. documento d'identità in corso di validità dei singoli congiunti;
- b. dichiarazione ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 relativa alla composizione delle "persone obbligate" con indicazione del grado di parentela ai sensi dell'art. 433 del codice civile e dichiarazione di "*non poter far fronte al pagamento della quota socio-assistenziale della retta*" in favore del soggetto interessato;
- c. attestazione **ISEE ordinario** in corso di validità (necessario a determinare la media dei rispettivi valori ISEE ordinari di tutti i congiunti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 codice civile che deve risultare



**CITTÀ DI BISCEGLIE**  
**RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI ED**  
**EDUCATIVI,**  
**CULTURA SPORT E TURISMO**  
**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

uguale o inferiore a € 15.000,00 secondo quanto già riportato nel precedente articolo 4);

**Articolo 6**  
**ISTRUTTORIA**

1. Dalla data di presentazione della domanda o dall'attivazione d'ufficio, l'Ufficio competente avvia il procedimento amministrativo che si deve concludere con un provvedimento espresso di accoglimento o diniego, salva la necessità di richiedere integrazione documentale. In tal caso il termine potrà essere sospeso.
2. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, il Comune, si riserva, in ogni caso, di effettuare tutti i controlli previsti dalla Legge, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (INPS, Ripartizione Anagrafe, Corpo di Polizia Locale, Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture ecc.).
3. Nel corso dell'istruttoria si procederà alla valutazione della situazione economica del richiedente e dei congiunti, laddove esistenti civilmente obbligati, i quali, secondo quanto previsto dall'art.433 del codice civile, sono tenuti a corrispondere la quota mancante relativa alla compartecipazione al costo del servizio, strettamente correlata alla propria situazione economica.

L'art. 433 del codice civile, rubricato "Persone obbligate", riporta infatti testualmente:

*<< All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:*

*1) il coniuge;*

*((2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;))*

*((3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;))*

*4) i generi e le nuore;*

*5) il suocero e la suocera;*

*6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.(216)*

-----  
**AGGIORNAMENTO (216)**

*La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli». ">>*

4. Nel caso in cui dal procedimento istruttorio si evinca il mancato rispetto di tali requisiti, l'istanza sarà rigettata con apposito provvedimento espresso di accoglimento o diniego.
5. Il richiedente potrà partecipare al procedimento con le modalità previste dalla citata L.241/1990.

**Articolo 7**  
**EROGAZIONE DEL BENEFICIO**



**CITTÀ DI BISCEGLIE**  
**RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI ED**  
**EDUCATIVI,**  
**CULTURA SPORT E TURISMO**  
**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

1. In caso di accoglimento dell'istanza l'Ufficio competente, previa disponibilità di risorse finanziarie sul capitolo di spesa di riferimento, provvederà a redigere una determinazione dirigenziale di impegno di spesa per la compartecipazione della retta stabilita, in favore della struttura residenziale presso cui il richiedente dovrà essere inserito.
2. Dall'ammontare complessivo delle disponibilità economiche del richiedente andrà detratta una quota da considerarsi a piena fruibilità del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali determinata in € 150,00, che comunque l'amministrazione comunale può ritenere di adeguare periodicamente ai valori ISTAT;
3. I costi relativi a spese "extra" relative al ricovero (lavanderia ecc.) sono escluse dal beneficio erogato dal Comune, in quanto si presume rientino nelle spese obbligatorie di cui al comma precedente che si reputano onnicomprensive.

**Articolo 8**  
**CONTROLLI**

- 1) La documentazione necessaria alla valutazione della situazione economica ha validità limitata ed è soggetta a rivalutazione annuale, eccezion fatta nel caso in cui si siano verificate durante l'anno significative variazioni nei dati reddituali e/o patrimoniali in essa attestati o autocertificati che possano determinare variazioni nella misura della compartecipazione alla spesa da parte del Comune, ovvero decadenza del beneficiario dal diritto alla stessa, che è onere del cittadino dichiarare entro 30 giorni a pena di revoca del beneficio.
- 2) L'attestazione ISEE, con la DSU, deve essere prodotta al Comune ogni anno entro il 15 marzo affinché sia verificato il mantenimento del requisito di accesso, di cui all'art.4 del presente regolamento.
- 3) In caso di imminente scadenza dei termini di cui al comma precedente, il beneficiario può presentare al Comune la sola ricevuta di presentazione della DSU, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. L'Ente potrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al beneficiario nell'interesse del medesimo. Detta attestazione dovrà comunque pervenire agli atti entro e non oltre il 1 aprile dell'anno in corso.
- 4) Nel caso in cui siano decorsi i termini di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, ovvero del 1 aprile ed il beneficiario o chi lo rappresenti, non abbia provveduto, lo stesso decadrà dalla prestazione con effetto immediato.
- 5) Qualora si verificassero variazioni nel nucleo familiare del beneficiario durante l'erogazione della prestazione, è fatto obbligo allo stesso di comunicarlo al Servizio Sociale Professionale e di presentare un ISEE aggiornato che tenga conto delle variazioni medesime, al fine della rivalutazione dei suoi requisiti di accesso.
- 6) Fatto salvo l'obbligo di cui al comma precedente, l'Ufficio competente solleciterà la produzione di una nuova attestazione ISEE ogniqualvolta venga a conoscenza di variazioni nel nucleo familiare del beneficiario della prestazione, sulla base della



**CITTÀ DI BISCEGLIE  
RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI ED  
EDUCATIVI,  
CULTURA SPORT E TURISMO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

documentazione certificante fatti, stati o qualità personali acquisita d'ufficio anche a mezzo di collegamenti telematici, come previsto dalla normativa vigente. Il beneficiario disporrà di 30 giorni lavorativi dal sollecito per ottemperarvi, pena decadenza dal beneficio.

- 7) In caso di imminente scadenza dei termini di cui al secondo periodo del comma precedente, il beneficiario può presentare al Comune la sola ricevuta di presentazione della DSU, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. L'Ente potrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al beneficiario nell'interesse del medesimo. Detta attestazione dovrà comunque pervenire agli atti entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della DSU.
- 8) Qualora si determini la decadenza dal beneficio per una rideterminazione sfavorevole del valore ISEE e la nuova attestazione ISEE, per la quale il requisito di accesso alla prestazione non è riscontrato, sia prodotta a scadenza di quella precedente, ai sensi del comma 4 del presente articolo, la compartecipazione del Comune alle spese di ricovero dell'utente cesserà alla data di scadenza dell'attestazione ISEE precedente (a legislazione vigente, il 15 gennaio).

**Articolo 9  
NORME TRANSITORIE, INTEGRAZIONI E RINVII**

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della deliberazione di adozione, entrerà in vigore dopo la regolare pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Per i nuovi inserimenti di utenti in strutture valgono i criteri stabiliti dal presente Regolamento mentre sono fatte salve le condizioni relative agli utenti che risultano già inseriti presso le strutture.
3. Le eventuali modifiche o integrazioni alla disciplina dell'ISEE, ovvero delle soglie minime e massime da parte della normativa regionale, saranno automaticamente recepite dal presente regolamento.